

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4976 Anno 2022

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 15/09/2022



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

composta dagli Ill.mi Magistrati

Oggetto: gratuito  
patrocinio

Luigi Giovanni Lombardo - Presidente -

Giuseppe Tedesco - Consigliere -

R.G.N. 2206/2021

Antonio Scarpa - Consigliere -

Cron.

Giuseppe Fortunato - Consigliere Rel. -

C.C. - 27.1.2022.

Luca Varrone - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2206/2021 R.G., proposto da

[REDACTED]

**-RICORRENTE-**

contro

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del Ministro p.t.

**-INTIMATO-**

avverso l'ordinanza del Tribunale di Asti pubblicata in data 7.11.2020, depositata in data 4.6.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.1.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

### RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. L'avv. [REDACTED] ha chiesto al Tribunale di Asti la liquidazione del compenso per la difesa svolta in favore di [REDACTED] [REDACTED], ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il decreto, con cui era stata respinta la domanda, è stato confermato all'esito



dell'opposizione ex art. 170 D.P.R. 150/2011, con dichiarazione d'ufficio della prescrizione presuntiva del credito professionale. L'ordinanza è stata cassata da questa Corte con pronuncia n. 29543/219, evidenziando che l'eccezione di prescrizione non è rilevabile d'ufficio e che il regime della prescrizione presuntiva non opera per i compensi spettanti al difensore di una parte ammessa al gratuito patrocinio.

Riassunta la causa, il tribunale ha respinto nuovamente la richiesta di liquidazione, poiché l'avv. [REDACTED], nominata in sostituzione di altro difensore, non aveva documentato l'iscrizione all'albo dei legali abilitati al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 80 e ss., DPR 115/02.

Per la cassazione dell'ordinanza l'avv. [REDACTED] propone ricorso affidato ad un unico motivo.

Il Ministero della giustizia è rimasto intimato.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

**2.** L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 80, 81, 170 D.P.R. 115/2002, 2697 c.c., 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 e 4 c.p.c., lamentando che era compito del giudice acquisire d'ufficio le informazioni circa l'iscrizione della ricorrente all'albo speciale dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, non potendo il tribunale respingere la domanda per carenza di prova di tale presupposto.

Il motivo è fondato.

Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato, la parte istante non è obbligata



ad indicare, né a documentare l'iscrizione dell'avvocato nell'elenco di cui all'art. 81 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di elenco avente natura pubblica (Cass. 14594/2008; Cass. 9264/2015).

Per altro verso, nel giudizio per la liquidazione dei compensi dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, la domanda non può essere rigettata per la mancanza dei documenti necessari per la decisione, dovendo il giudice adito attivare i poteri istruttori officiosi che caratterizzano il procedimento ex art. 15 d.lgs. 150/2011, sia per la determinazione del "quantum", che per l'accertamento dell'"an", in virtù della previsione contenuta al comma 5 dell'art. 15 cit., che va interpretata non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere "causa cognita", senza limitarsi ad una meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (Cass. 19690/2015; Cass. 2206/2020).

E' perciò accolto l'unico motivo di ricorso con cassazione dell'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e con rinvio della causa al Tribunale di Asti, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

#### **P.Q.M.**

accoglie l'unico motivo di ricorso, cassa l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Asti, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, in data 27.1.2022.

#### **IL PRESIDENTE**

Luigi Giovanni Lombardo

